



STATUTO

Preambolo

Il Partito Comunista è un'organizzazione di classe dei lavoratori e delle lavoratrici: gli operai, gli impiegati, i contadini, gli artigiani, i piccoli commercianti, gli intellettuali, gli studenti e gli apprendisti che si ribellano alla degradazione morale e fisica dell'essere umano e dell'ambiente, provocata non dallo sviluppo della tecnica e delle scienze, ma dallo sfruttamento, dalla mercificazione e dall'alienazione determinate dal capitalismo, formano il Partito come associazione politica di lotta per eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura attraverso l'edificazione di una società nuova, basata sulla democrazia partecipativa, la libertà e la giustizia sociale.

Il Partito Comunista fonda la sua azione ispirandosi al pensiero marxista e leninista e analizza criticamente, con metodo materialista e dialettico, sia la realtà sociale nella quale opera, sia le lezioni provenienti dalle diverse esperienze di socialismo così come conosciute nel mondo. Attraverso l'analisi degli antagonismi di classe, il Partito stabilisce la linea politica e le tattiche di lotta concreta per il superamento del capitalismo e la trasformazione socialista della società. Solo nel socialismo, infatti, il valore della vita umana sarà pienamente riconosciuto nei suoi aspetti individuali e collettivi.

Il Partito Comunista è l'erede delle forze più vive della tradizione socialista svizzera, a partire da quella del Canton Ticino, risvegliate a nuovo impegno sociale e politico dall'entusiasmo popolare per la Rivoluzione d'Ottobre. Soppresso dalle leggi liberticide del 1940, ma non soffocato negli anni della clandestinità, fu rifondato nel 1944 con il nome di Partito Operaio Contadino Ticinese, che mutò nel 1963 in Partito del Lavoro, denominazione in vigore fino al 2007 quando, su impulso del proprio movimento giovanile, tornò all'antico nome di Partito Comunista. In questa lunga e importante storia, il Partito ha saputo dare il proprio contributo di solidarietà ai profughi e ai perseguitati politici del nazifascismo, alla Repubblica spagnola, alla Resistenza italiana, alla Rivoluzione cubana, alla liberazione vietnamita e indocinese, e a tanti altri eroici momenti di lotta contro l'imperialismo e per la pace.

Queste tradizioni combattive e di solidarietà internazionalista, cui il Partito Comunista ha dato il meglio di sé anche negli anni della guerra e dell'isolamento, aprono i suoi orizzonti di lotta nel difficile ambiente locale e danno il vero significato – nazionale ed internazionale – ai suoi interventi sul terreno, per la conquista di una democrazia sostanziale.

La transizione dalla società capitalista, che sta attraversando una crisi profonda, alla società socialista presuppone la conquista del potere politico da parte della classe oppressa, la socializzazione dei principali mezzi di produzione e la liberazione dell'attività creativa e culturale. Affinché tutto ciò accada è importante che il Partito abbia un carattere d'avanguardia non solo nelle lotte del movimento dei lavoratori per un lavoro sicuro, degli studenti per il diritto alla formazione, degli immigrati per la loro dignità e in generale delle fasce popolari per conquistare diritti sociali e civili togliendo privilegi alla classe dirigente e sviluppando un'economia al servizio della collettività, ma anche nelle lotte per la salvaguardia dell'ambiente, riconoscendo le radici dello sfruttamento della natura nelle regole stesse del capitalismo.

I – Il Partito

Art. 1

¹Il Partito Comunista (PC) è l'organizzazione d'avanguardia, volontaria e democratica, delle cittadine e dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori che, prendendo coscienza delle forme di sfruttamento e di alienazione della persona nella società

capitalistica, si uniscono in movimento politico d'azione per il rinnovamento socialista della società, per l'indipendenza delle nazioni e la loro cooperazione pacifica.

²Il Partito fa riferimento al marxismo, al leninismo e all'arricchimento ricevuto dall'elaborazione teorica successiva, nonché dalle esperienze pratiche del movimento operaio e rivoluzionario svizzero ed internazionale. Il Partito si ispira anche ai valori dell'anti-fascismo, alle conquiste dei movimenti per la pace ed anti-imperialisti, alle battaglie ambientaliste, alle lotte contro il razzismo e per i diritti sociali e civili.

³Il Partito assume l'internazionalismo a fondamento della propria azione politica. Opera affinché la neutralità svizzera si compia con una politica estera che promuova la pace tra i popoli e la cooperazione multilaterale tra le nazioni. Le relazioni internazionali del Partito Comunista con gli altri partiti rivoluzionari e progressisti si basano sui principi di indipendenza, rispetto reciproco, solidarietà e non interferenza.

Art. 2

Il Partito Comunista è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e può operare su tutto il territorio della Confederazione Svizzera, sviluppando in maniera indipendente delle relazioni di cooperazione con partiti e movimenti sociali in Svizzera e all'estero. La sua sede si trova presso il domicilio del Segretario politico.

II – I Membri

Art. 3

¹Può iscriversi al Partito, esclusivamente su base individuale, chiunque, senza distinzione di nazionalità e confessione, riconoscendosi nell'azione politica dei comunisti, accetti lo statuto del Partito, ne paghi regolarmente la tessera e contribuisca al finanziamento delle sue attività.

²Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito Comunista e ad altra organizzazione partitica in Svizzera.

³Il Partito conosce due differenti forme di adesione: i membri e i militanti.

⁴Il passaggio effettivo dal livello di membro a quello di militante necessita della maggioranza assoluta del Comitato Centrale che vota dopo aver appreso il preavviso della Direzione.

Ammissione

Art. 4

¹La domanda di ammissione va presentata al Comitato Centrale del Partito. L'approvazione della stessa è subordinata a un percorso di preparazione.

²Tale percorso può durare al massimo un anno, durante il quale la Direzione valuta l'impegno, la preparazione e gli interessi personali del candidato.

³Il Comitato Centrale decide sull'ammissione al più tardi entro la fine di tale percorso su indicazione della Direzione.

⁴L'appartenenza al Partito si rinnova annualmente mediante il pagamento della tessera.

Diritti dei membri

Art. 5

Ogni membro del Partito ha il diritto:

- a) di partecipare con voto deliberativo alle elezioni degli organismi dirigenti del Partito;
- b) di contribuire liberamente alla elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discussioni e alle deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;
- c) di esprimere e difendere apertamente le proprie posizioni, di formulare liberamente le proprie opinioni e di criticare le decisioni prese ad ogni livello;
- d) di votare nelle assemblee e nei congressi le questioni proposte;
- e) conoscere le critiche indirizzate alla sua attività e alla sua condotta, e fare valere le proprie ragioni, appellarsi alle istanze superiori del Partito in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;
- f) presentare richieste e proposte ad ogni istanza del Partito ed ottenere

una risposta sulla sostanza delle medesime; ciò implica il diritto a un'informazione approfondita su tutta l'attività del Partito.

Doveri dei membri

Art. 5a

¹Ogni membro del Partito ha il dovere di:

- a) partecipare alle riunioni e svolgere attività di Partito, in coerenza agli indirizzi fissati dagli organi competenti, nella misura delle sue capacità e possibilità;
- b) accrescere le proprie conoscenze culturali e politiche, approfondire lo studio della storia e del patrimonio culturale e politico dei comunisti e di tutto il movimento operaio; acquisire una formazione politica atta a migliorare il suo contributo all'attività del Partito;
- c) difendere il Partito, contribuire alla diffusione della sua stampa e delle sue idee;
- d) intrattenere con gli altri membri rapporti improntati a franchezza, lealtà e fraternità;
- e) agire per unire e organizzare le forze lavoratrici, studentesche e popolari, partecipando e contribuendo allo sviluppo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa, di solidarietà, di protezione dell'ambiente o di altre organizzazioni progressiste, i cui scopi sono compatibili con quelli del Partito e di questo rendere edotta la Direzione.

²L'iscritta e l'iscritto al Partito che ricopre un mandato elettivo nelle istituzioni ha gli stessi diritti e doveri degli altri membri, deve seguire la linea del Partito e riferire circa la sua attività.

Diritti dei militanti

Art. 6

¹Ogni membro ha il diritto di elevare il suo impegno divenendo militante del Partito se si dichiara pronto ad assumere incarichi specifici e di seguire un apposito programma di formazione politica che lo ponga nelle condizioni di migliorare di continuo non solo la propria conoscenza del marxismo e della linea politica del Partito, ma pure la propria capacità di lavorare per la sua applicazione.

²Ogni militante, oltre ai diritti già previsti per i membri, ha il diritto di candidarsi ed essere eletto a far parte degli organismi dirigenti del Partito.

Doveri dei militanti

Art. 6a

¹Ogni militante, oltre ai doveri già previsti per i membri, partecipa assiduamente alle riunioni e alle attività del Partito, assume gli incarichi assegnatigli con serietà e li porta a compimento con puntualità e precisione, accetta che il proprio lavoro sia diretto, applica lo statuto e il contenuto dei documenti politici, li diffonde e li difende al meglio pubblicamente.

²Ogni militante è un rappresentante dell'insieme del Partito, incita continuamente ed educa i membri e i simpatizzanti, afferma in ogni ambito la linea politica del Partito.

³Il militante non attende vantaggi personali, non pone ultimatum al Partito e ne tutela le eventuali informazioni confidenziali.

Art. 6b

Qualora un militante non soddisfi più le condizioni di militanza, si discute con il diretto interessato sul livello del suo impegno, nell'ottica di assegnargli ruoli più consoni.

III – Organizzazione

Art. 7

Le istanze e gli organi centrali del Partito sono:

- a) il Congresso;

- b) la Conferenza d'organizzazione;
- c) il Comitato Centrale;
- d) la Direzione
- e) la Commissione delle finanze
- f) la Commissione di controllo

Il Congresso

Art. 8

¹Il Congresso è la più alta istanza del Partito e viene convocato dal Comitato Centrale ogni tre anni in forma ordinaria.

²Il Comitato Centrale ha facoltà di convocare un Congresso straordinario.

³Il Comitato Centrale decide il regolamento congressuale.

⁴La data e l'Ordine del Giorno provvisorio del Congresso devono essere comunicati almeno 60 giorni prima ai membri del Partito. In casi eccezionali, i tempi di convocazione, con decisione di deroga del Comitato Centrale, possono essere abbreviati.

⁵Tutte le iscritte e tutti gli iscritti al Partito possono parteciparvi, prendervi la parola e votare, secondo quanto stabilito dal regolamento congressuale.

⁶Il Comitato Centrale propone un Ufficio presidenziale che sarà votato dal Congresso all'inizio dei lavori.

⁷Durante il Congresso, l'Ufficio presidenziale esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato Centrale.

⁸Il Congresso:

- a) elegge l'Ufficio presidenziale e, se necessario, la Commissione politica e la Commissione elettorale;
- b) decide l'Ordine del Giorno definitivo su proposta del Comitato Centrale;
- c) discute i rapporti del Comitato Centrale e le questioni politiche e organizzative all'Ordine del Giorno;
- d) definisce il programma generale e la linea politico-ideologica del Partito;
- e) modifica e approva gli statuti del Partito;
- f) giudica l'attività di tutto il Partito e dei suoi organi;
- g) elegge il Comitato Centrale;
- h) elegge la Segretaria o il Segretario politico.
- i) delega a una Conferenza d'organizzazione da convocarsi in tempi stabiliti la discussione o la risoluzione di quesiti particolari.

La Conferenza d'organizzazione

Art. 9

¹La Conferenza d'organizzazione può essere convocata in ogni tempo, su richiesta di un quinto degli iscritti o per deliberazione del Comitato Centrale, di regola per risolvere singoli problemi politici ed organizzativi.

²Alla Conferenza d'organizzazione possono partecipare con diritto di parola e di voto tutte le iscritte e gli iscritti.

³La data e l'Ordine del Giorno provvisorio della Conferenza d'organizzazione devono essere comunicati almeno 30 giorni prima ai membri del Partito. In casi eccezionali, i tempi di convocazione, con decisione di deroga del Comitato Centrale, possono essere abbreviati.

⁴Il Comitato Centrale decide il regolamento della Conferenza d'organizzazione.

Il Comitato Centrale

Art. 10

¹Il Comitato Centrale è l'organo deliberante superiore del Partito tra un Congresso e un altro.

²E' convocato dalla Direzione e si riunisce almeno ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ciò sia richiesto da un quinto dei suoi membri o dalla Direzione.

³Il Comitato Centrale è responsabile della linea politico-ideologica decisa dal Congresso e degli orientamenti strategici, organizzativi e finanziari del Partito.

⁴Nella sua riunione costitutiva, il Comitato Centrale può definire il proprio regolamento interno e un proprio presidente.

⁵Perché possa deliberare validamente occorre che partecipi alle votazioni la metà più uno dei

suoi membri. Le decisioni di cui all'art. 10 cpv. 11 richiedono l'approvazione di almeno 2/3 dei voti validi espressi (arrotondamento per eccesso).

⁶In caso di impossibilità a partecipare alla riunione è ammesso il voto scritto per corrispondenza che deve giungere almeno due giorni prima della riunione oppure ancora delegando per iscritto un altro membro del Comitato Centrale.

⁷Le assenze alle riunioni devono essere giustificate. Dopo tre assenze non motivate il membro del Comitato Centrale perde il diritto al voto per corrispondenza e per delega per il restante mandato. In caso di continua assenza non giustificata il Comitato Centrale può decidere il decadimento dalla carica.

⁸Il Comitato Centrale:

- a) designa le candidate e i candidati alle altre istanze del Partito, alle elezioni politiche e amministrative e agli uffici cui il Partito ha diritto;
- b) designa le delegazioni e le rappresentanze che impegnano il nome del Partito.
- c) designa i rappresentanti in seno agli organismi terzi di particolare interesse politico a cui il Partito ha legalmente diritto.

⁹Il Comitato Centrale elegge la Direzione e definisce la struttura organizzativa del Partito, così come la linea editoriale delle pubblicazioni del Partito.

¹⁰Il Comitato Centrale ha facoltà di creare commissioni di lavoro designandone il o la responsabile tra i suoi membri e definendone i compiti e le competenze.

¹¹ Il Comitato Centrale delibera in particolare sulle questioni che hanno un impatto di eccezionale rilievo sulle finanze, sulla struttura finanziaria e/o sull'inventario del Partito.

¹²Il Comitato Centrale, riservate le decisioni urgenti o delegate che sono conferite alla Direzione, decide se intraprendere vertenze legali e/o stare in lite.

¹³Salvo eccezioni, le riunioni del Comitato Centrale sono aperte a tutte e tutti gli iscritti e simpatizzanti, i quali hanno diritto di parola ma non di voto.

La Direzione

Art. 11

¹La Direzione è guidata dalla Segretaria politica o dal Segretario politico. Essa dirige, gestisce e coordina il Partito nell'intervallo tra le riunioni del Comitato Centrale, alle cui deliberazioni si riferisce per l'esame e la decisione di tutte le questioni politiche e organizzative.

²La Direzione esegue le decisioni del Comitato Centrale ma ha facoltà di prendere decisioni politiche e operative immediate, purché nel rispetto della linea del Partito.

³Essa discute il bilancio del Partito e trasmette alle compagne e ai compagni tesserati le direttive di lavoro.

⁴La Direzione rappresenta il Partito nei rapporti con l'esterno, segnatamente con altri partiti, movimenti, associazioni, altri soggetti giuridici e autorità.

⁵La Direzione è composta da almeno cinque membri eletti dal Comitato Centrale e si autocostituisce al suo interno, ripartendo gli incarichi secondo le indicazioni dei capoversi successivi.

⁶La Direzione è un organo collegiale e come tale risponde e si riferisce al Comitato Centrale, salvo responsabilità personali di ciascun membro.

⁷Nella Direzione si distinguono, di regola, un ambito politico suddiviso in aree tematiche; e un ambito di segreteria organizzativa suddiviso a sua volta in settori.

⁸Il ruolo di Segretario Politico del Partito Comunista è un incarico da assolversi con piena responsabilità di sintesi politica, con compiti organizzativi e di indirizzo, tenute presenti le posizioni espresse dal corpo militante del Partito. È fatta possibilità a ogni militante con almeno due anni di anzianità, di candidarsi per la carica di Segretario Politico purché essa sia formalizzata con la presentazione di un documento politico e con la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un quinto dei membri del Comitato Centrale.

IV – Le commissioni permanenti

La Commissione delle Finanze

Art. 12

¹La Commissione delle Finanze è composta da almeno due compagne o compagni eletti dal Comitato Centrale.

²Essa è responsabile del suo operato di fronte al Comitato Centrale e collabora con la Direzione.

³Compiti della Commissione delle Finanze sono:

- a) amministrare l'inventario e le finanze del Partito e della sua stampa;
- b) organizzare il tesseramento annuale;
- c) allestire per la Direzione i bilanci preventivi e consuntivi del Partito;
- d) sottoporre al Comitato Centrale, tramite la Direzione, proposte concernenti le campagne di finanziamento e di sottoscrizione annuali e straordinarie;
- e) dare un proprio preavviso per spese e investimenti di una certa entità, nonché sulla strategia finanziaria del Partito.

⁴Essa elegge al suo interno una presidente o un presidente.

La Commissione di Controllo

Art. 13 ¹La Commissione di Controllo è eletta dal Congresso e ad esso risponde della propria attività.

²Essa si compone di almeno due compagne o compagni che si distinguono per la loro militanza nel Partito.

³Essa elegge al suo interno una presidente o un presidente.

⁴I membri della Commissione di Controllo hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Centrale e a quelle di tutti gli organi del Partito, con diritto di proposta e con voto consultivo.

⁵La Commissione di Controllo:

- a) verifica l'applicazione dello statuto, il rispetto della disciplina di Partito in tutte le organizzazioni e istanze del Partito;
- b) controlla l'amministrazione cantonale del Partito;
- c) esamina le accuse contro la condotta politica di membri del Partito, i ricorsi ad essa rivolti da istanze del Partito o da singoli compagni e trasmette i suoi pareri all'istanza competente;
- d) collabora con il Comitato Centrale alla formazione ideologica e alla preparazione dei quadri del Partito.

V – Le organizzazioni di base

L'Organizzazione giovanile

Art. 14 ¹Il Partito ha facoltà di creare un'organizzazione giovanile, la quale si doterà di statuti propri.

²Ogni decisione circa la fondazione, la denominazione, la struttura, gli scopi e il legame con il Partito di tale organizzazione spetta al Comitato Centrale.

³L'Organizzazione giovanile:

- a) è parte integrante del Partito;
- b) ha i diritti e doveri di una sezione del Partito;
- c) ha diritto di essere rappresentata nelle varie istanze del Partito, da almeno una compagna o un compagno nella redazione dell'organo di stampa e da almeno un quarto del numero dei membri del Comitato Centrale.

⁴Fra i compiti dell'organizzazione vi è quello di creare dei gruppi sia nei luoghi di aggregazione giovanile sia all'interno delle scuole e delle università, dove si collaborerà con i movimenti e i sindacati studenteschi.

La Sezione

Art. 15 ¹La Sezione è l'organizzazione territoriale di base del Partito. Essa funge da antenna di prossimità e identifica le necessità del luogo. La sua circoscrizione è comunale, intercomunale o regionale.

²La costituzione o la dissoluzione di nuove sezioni deve essere approvata dal Comitato Centrale.

³Compiti della Sezione, in relazioni alle direttive centrali del Partito, sono:

- a) il promuovimento dell'attività locale del Partito;
- b) la pianificazione e preparazione di riunioni ed eventi pubblici;
- c) l'organizzazione di azioni di propaganda e informazione sul territorio;

d) il coinvolgimento attivo dei membri e la ricerca di nuovi simpatizzanti

⁴L'elaborazione della politica del Partito nelle istituzioni locali in cui esso è rappresentato avviene sempre in sintonia con la Direzione.

⁵In quanto organizzazione di base, la Sezione:

- e) discute tutti i problemi che si pongono al Partito;
- f) applica le decisioni degli organi superiori;
- g) cura le sottoscrizioni per il Partito.

⁶La Sezione elegge una propria coordinatrice o un proprio coordinatore e un/a suo/a vice, i quali vanno ratificati dalla Direzione. Di regola la vice-coordinatrice o il vice-coordinatore è un/a esponente del movimento giovanile del Partito.

⁷La Sezione si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della coordinatrice o del coordinatore, su richiesta del Comitato Centrale o di un quinto degli iscritti alla sezione.

⁸In assenza di una sezione, la Direzione può designare una o un responsabile di zona.

⁹Il Comitato Centrale può creare delle sezioni tematiche.

Il Gruppo

Art. 16

¹Il Gruppo (come la Sezione) è l'organizzazione di base del Partito. Esso è costituito da almeno tre compagne e/o compagni attivi nei luoghi di lavoro e di formazione e opera collegialmente.

²Compiti del Gruppo sono:

- a) lo svolgimento del lavoro politico fra lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti;
- b) la diffusione delle posizioni del Partito;
- c) l'organizzazione di riunioni pubbliche.

³In assenza di un Gruppo, la Direzione può designare una o una persona di riferimento.

Redazioni

Art. 17

Il Partito ha facoltà di creare uno o più propri organi di stampa cartacei o digitali che sottostanno al controllo di un editore responsabile eletto dalla Direzione fra i suoi membri. Al Comitato Centrale spetta l'elezione del direttore e, se del caso, della redazione delle varie testate.

VI – L'anzianità di Partito

Art. 18

¹Per l'assunzione di responsabilità direttive si richiede ai militanti, di regola, oltre che un'adeguata preparazione politica, un'anzianità di appartenenza al Partito quale militante di un anno per il Comitato Centrale e di due anni per la Direzione e la Commissione di Controllo.

²Eccezioni sono ammesse se trovato il consenso della maggioranza assoluta dei membri dell'istanza.

La cooptazione

Art. 19

Nel caso in cui si rendano vacanti dei posti nel Comitato Centrale e la situazione così creatasi non consenta di attendere la riunione del Congresso, o in caso di particolare e rilevante interesse politico per il Partito, si possono cooptare delle compagne o dei compagni con il consenso della maggioranza assoluta dei membri dell'istanza. Il numero di cooptazioni non può assolutamente superare un quinto dei membri regolarmente eletti dal Congresso.

VII – La democrazia di Partito.

Centralismo democratico

Art. 20

¹Il principio direttivo della struttura politico-organizzativa del Partito è costituito dal centralismo democratico, cioè dalla ricerca di una dialettica interna che attui le esigenze della democrazia e dell'unità, della libertà e della disciplina, dell'efficacia nell'azione e della varietà dei contributi individuali.

²A questo scopo:

- a) tutti gli organi dirigenti devono essere eletti democraticamente e operare collettivamente, fermo restando che ciò non inficia la responsabilità individuale della singola compagna o compagno;
- b) gli organi dirigenti sono responsabili verso l'istanza che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro attività;
- c) ogni compagna o compagno dirigente di ogni livello è sempre revocabile dall'istanza che lo ha eletta/o;
- d) ogni istanza del Partito ha l'obbligo di promuovere e di rispettare la democrazia interna, mantenendo un legame costante tra la base e gli organi dirigenti;
- e) terminata la discussione in tutte le istanze e presa democraticamente una decisione, questa è vincolante per tutti i membri; la minoranza deve applicare le decisioni della maggioranza; l'istanza inferiore applicare le decisioni dell'istanza superiore;
- f) non sono ammesse azioni che violino la linea politica e le norme dello statuto e che compromettano l'unità del Partito. Ogni attività frazionistica è vietata.

³Conformemente alle specificità del mandato, i principi del centralismo democratico si applicano anche alle persone designate dal Comitato Centrale in base all'art. 10 cpv. 8.

Elezioni

Art. 21

Gli organi dirigenti del Partito sono eletti con voto palese, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea medesima. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da un quinto dei partecipanti all'assemblea.

Unità del Partito

Art. 22

L'unità del Partito è la garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma. Tutte le organizzazioni e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità del Partito contro ogni tentativo di disgregazione o di attività di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al Partito è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino all'espulsione.

Disciplina di Partito

Art. 23

¹La compagna o il compagno che manca ai propri doveri verso il Partito è punito con le seguenti sanzioni disciplinari comminate dal Comitato Centrale:

- a) il richiamo;
- b) la destituzione dalla carica;
- c) la sospensione da uno a sei mesi dall'attività di Partito;
- d) la radiazione;
- f) l'espulsione.

²Le sanzioni disciplinari sono decise dal Comitato Centrale, dopo l'audizione dell'interessata o dell'interessato. Quest'ultimo può far ricorso alla Commissione di controllo entro 10 giorni dalla comunicazione e in ultima istanza al Congresso.

³L'eventuale sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e viene decisa dalla Direzione per tutelare il Partito e/o il compagno interessato.

⁴Nel caso si determinassero gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, o avvenga un grave pregiudizio dell'immagine esterna del Partito, il Comitato Centrale, sentito il parere della Commissione di controllo, può sciogliere un'istanza inferiore o i suoi organi responsabili, affidandone eventualmente e temporaneamente la gestione a un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

VIII – Amministrazione e finanze

Art. 24

I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, da diarie e da gettoni delle elette e degli eletti del Partito nelle istituzioni pubbliche, da sottoscrizioni e contributi volontari alle campagne di finanziamento, dai proventi di manifestazioni varie, da

introiti derivanti da ogni genere di attività o iniziativa politica, sociale e/o economica.

²Compatibilmente con quanto previsto dagli Statuti e dalla legge, il Partito può adottare ogni disposizione operativa, organizzativa e patrimoniale ritenuta necessaria per amministrare, utilizzare e controllare i propri mezzi finanziari nonché il patrimonio sociale.

³Le organizzazioni del Partito (sezioni, gruppi, ecc.) non godono di personalità giuridica propria e non dispongono di autonomia finanziaria.

Art. 25 Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio dell’associazione. E’ esclusa la responsabilità personale degli iscritti.

IX - Tessere e simboli

Art. 26 La tessera è il documento che attesta la formale iscrizione della compagna e del compagno al Partito e che quindi impegna alla solidarietà politica e morale di tutte e tutti i compagni.

Art. 27 ¹Il simbolo del Partito è a forma rettangolare, a sfondo rosso, con la falce e il martello incrociati. L’utilizzo del logo è regolamentato da un manuale di stile.

²Gli inni ufficiali del Partito sono l’Internazionale e Bandiera rossa.

Stato: 03 febbraio 2024